

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

Prot. n. 63124 del 31.08.2017

RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE FINO AL 29.08.2017

BANDO DI GARA : SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI ED INGOMBRANTI – COMUNE DI VEROLI - CIG 70932173D7.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 1

1. il requisito di cui alla Lett.c) del disciplinare prevede sin dalla formulazione dell'offerta, quale requisito di ammissione per qualsiasi concorrente, il possesso dei mezzi da mettere a disposizione per l'appalto da cui desumere il rispetto dei requisiti minimi indicati in termini di numero e tipologia dei mezzi richiesti dal progetto (cfr. art. 16 CSA) -compreso quelli di scorta- con indicazione: targa, data di immatricolazione, omologazione, corrispondenza con i mezzi riportati nell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali. Tale requisito appare non osservare i principi di proporzionalità e ragionevolezza ma risulta tale da restringere oltremodo la platea dei potenziali concorrenti e precostituire situazioni di privilegio a favore di soggetti già impegnati sull'appalto. Il possesso di specifiche attrezzature -quale requisito di esecuzione- comporta che la stazione appaltante in sede di gara può chiedere unicamente che i concorrenti dichiarino di impegnarsi a dotarsi delle necessarie attrezzature in caso di aggiudicazione ma non di possederle già in sede di offerta (cfr. deliberazioni AVCP n. 60/2007 e n. 103/2007);

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 1

Al fine di avere un servizio efficiente ed efficace e un adeguato standard di qualità, per tutta la durata dell'appalto, l'amministrazione oltre a richiedere i mezzi minimi indispensabili per l'espletamento del servizio ha ritenuto opportuno, per garantire l'esecuzione dello stesso anche in caso di rottura di uno o più mezzi, richiedere il possesso di mezzi di scorta analoghi a quelli indispensabili per l'espletamento del servizio.

Così facendo l'amministrazione si è garantita la continuità del servizio di igiene pubblica, qual è quello oggetto dell'appalto, e si è cautelata sul fatto che l'imprenditore possedendo tali requisiti (mezzi di scorta) è nella condizione di tutelare al meglio l'interesse pubblico, e garantire che i rifiuti oggetto di raccolta (in caso di rottura dei mezzi destinati ordinariamente al servizio), permangano sulle strade per un periodo inferiore alle 24 ore, evitando danni ambientali e garantendo il rispetto della normativa in materia di ambiente.

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

Il requisito minimo dei mezzi di scorta è di n. 1 per ogni tipologia ossia:

- n. 1 Minicompattatori;
- n. 1 Autocarri a vasca;
- n. 1 Autocarri porter;
- n.1 Autocompattatori;
- n. 1 Autocarro scarrabile;
- n. 1 Autocarro a sponda idraulica;
- n. 1 Autospazzatrice;
- n. 1 Autocompattatore laterale;
- n. 1 Autocarro Trasporto merci pericolose.

Fermo resta stabilito l'applicazione dell'art. 68 del Codice

b) e c)

Al fine di poter svolgere il servizio il soggetto dovrà dimostrare di possedere i mezzi minimi per l'esecuzione del servizio.

Per obbligo normativo i mezzi, per poter essere utilizzati, devono essere inseriti nell'elenco mezzi dell'impresa presente nell'Albo Gestori Ambientali.

Ciò premesso se l'impresa non è in possesso, attualmente, di tali mezzi, può dichiarare di impegnarsi a metterli a disposizione prima dell'avvio del servizio, integrando quindi quelli già posseduti ed iscritti all'Albo Gestori Ambientali. In questo caso dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno da parte della ditta venditrice a fornire all'impresa i mezzi necessari nei tempi consentiti.

Non è ammesso l'avvalimento

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2

2. ulteriormente limitativo della concorrenza appare il requisito di capacità tecnica, richiesto ai fini della partecipazione e previsto al punto III.2.3 lettera d) che prevede l'aver gestito in modo continuativo ed ottimale per due anni consecutivi servizi di raccolta differenziata con sistema p. a p. nell'ultimo quinquennio (dall'anno 2012 all'anno 2016) con un raggiungimento di percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65 % al dicembre 2015. L'incongruenza è lampante posto che, da un lato sembrerebbe che tale percentuale (65% per almeno 2 anni) possa essere calcolata dal 2012 al 2016 mentre, dall'altro, l'arco temporale sembra trovare un limite nel termine dell'anno 2015. Ciò, con l'ovvia conseguenza di impossibilità a partecipare nel caso in cui la concorrente abbia ottenuto tali risultati solo negli anni 2015 e 2016;

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 2

In merito al possesso del Requisito Tecnico richiesto al paragrafo 14, lett d) del disciplinare di gara, si precisa che la percentuale di raccolta differenziata pari al 65% per almeno due anni, deve essere raggiunta al termine del quinquennio e quindi al dicembre 2016.


RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3

3. relativamente a quanto disposto dall'art. 33 del C.S.A. rubricato compostaggio domestico, a mezzo del quale viene richiesto l'obbligo di provvedere entro 2 mesi alla fornitura di almeno 3.000 compostiere, si specifica quanto appresso. Innanzi tutto il numero minimo di forniture non ha alcuna preventiva verifica operata dalla S.A. relativamente alla possibilità di utilizzo delle stesse attrezzature. Non è dato sapere, infatti, se il numero indicato è stato formulato sulla base di un censimento e/o verifica di ogni "apposito spazio fertilizio adeguato". In ogni caso la fornitura, benché obbligatoria in termini di "offerta ovvero acquisto" non risulta assolutamente certa in termini di disponibilità all'utilizzo e, quindi, alla materiale consegna della compostiera stessa. Ciò, soprattutto, per assenza di alcuna forma di obbligatorietà in ordine alla pratica del compostaggio da parte della S.A. con l'ovvia conseguenza, per le utenze, di scegliere o meno il servizio in parola. Il tutto con ovvi risvolti in termini di costi di acquisto delle forniture e, in caso di mancata consegna, di maggior costo del servizio di raccolta p. a p., trasporto e

smaltimento della frazione umida. Resta, infatti, assolutamente aleatoria e non sindacabile la valutazione della commissione che dovrà pronunciarsi in ordine ad offerte che, per esempio, indicheranno una fornitura massiccia di compostiere senza considerare gli effetti economici della mancata consegna piuttosto che una differente proposta che contenga una duplice valutazione economica dello scenario, imprevedibile, che le utenze a seguito della loro libera scelta di praticare o meno il compostaggio potrebbero determinare;

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 3

L'acquisto delle compostiere è preordinato dalla *lex specialis* ed è indefettibile elemento di costo (anche in termini dell'epoca di spesa), salvo prevederne la consegna a fronte delle maturande esigenze di esecuzione di cui il dato costituisce elemento. Nulla osta ad una modifica postuma delle (relative) condizioni contrattuali, sempre e comunque nel rispetto della normativa di specie.

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 4

4. parimenti aleatoria e non sindacabile appare la valutazione della Commissione di Gara relativamente alla presa visione ed il sopralluogo, obbligatori ex art. 5.3 del Disciplinare di Gara, per i quali, ex art. 5.4 dello stesso Disciplinare, non sarà rilasciata alcuna attestazione. Tant'è che, come risulta dallo stesso articolo, solo la compilazione di documenti a mezzo dichiarazioni sostitutive obbligatorie daranno dimostrazione –in via indiretta- della presa visione e della conoscenza di fatto dei luoghi. Ovvio è che l'interpretazione delle dichiarazioni non può essere motivo di esclusione per un requisito di partecipazione la cui sussistenza può e deve essere acclarato dagli uffici preposti all'atto della effettiva esecuzione.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 4

In considerazione della disciplina dettata dalle norme richiamate, alla luce anche delle indicazioni contenute nella Determina AVCP n. 4/2012, la prescrizione della *lex specialis* relativa all'obbligatorietà del sopralluogo deve ritenersi legittima.

Con riferimento poi al caso di specie, la previsione del bando di gara appare tanto più giustificata in ragione della specificità del servizio. L'introduzione dell'adempimento scaturisce dalla necessità di avere garanzie in ordine alla conoscenza, da parte degli operatori economici, di aspetti specifici ed essenziali del territorio, per l'elaborazione e la predisposizione dell'offerta.

Si ribadisce che la volontà di far eseguire il sopralluogo è finalizzata a:


- ottenere offerte che tengano effettivamente conto dello stato dei luoghi
 - evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili
- Fermo restando che eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate secondo quanto disposto dal DPR 445/2000

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 5

Chiediamo conferma che il subappalto sia totalmente vietato come da prescrizione di cui all'art. 47 del CSA nonché all'art. 9 del Disciplinare di gara anziché quanto riportato dal Disciplinare al punto 17.11

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 5

Si ribadisce che il subappalto è vietato come indicato nell'art. 47 del CSA e nell'art. 9 del Disciplinare.

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

La dichiarazione richiesta al punto 17.11 del Disciplinare risulta essere un refuso

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 6

Chiediamo conferma che la classe della categoria 5 dell'A.N.G.A. da possedere sia quella richiesta all'art. 14 lett A) del Disciplinare di gara nonché alla lett. L)dell'allegato A/, ovvero la " F ", anziché la classe " D " come indicato nel bando di gara

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 6

La classe della categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali che il concorrente deve possedere è la seguente CATEGORIA 5 CLASSE "F "O SUPERIORE

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 7

Con riferimento al modello di dichiarazione ALLEGATO A/1 , chiediamo conferma che la dichiarazione di cui alla lettera G) debba essere resa solamente dal soggetto dichiarante, ovvero il legale rappresentante e/o il procuratore

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 7

Deve essere resa solo dal soggetto dichiarante

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 8

Abbiamo riscontrato un'incongruenza fra la dichiarazione riportata al punto 17 del Disciplinare di gara e la dichiarazione di cui alla lett. F) dell'Allegato A/1, chiediamo pertanto di confermare quale delle due dichiarazioni occorre tenere in considerazione;

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 8



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

Settore
VIABILITÀ E S.U.A.

Servizio
S.U.A.

Ufficio
S.U.A.


Il concorrente deve dichiarare, come esattamente riportato nel Disciplinare di gara nel paragrafo 17, punto 17, “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Veroli che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle stessa nel triennio antecedente la data di scadenza della presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, c. 42 L. 192/2012.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 9

Con riferimento all’Allegato A/2, segnaliamo che nello stesso sono contenuti riferimenti legislativi non più vigenti in quanto le relative norme sono state abrogate, in particolare:

-
- Lett. b) del suddetto Allegato 2: *“assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 575/1965 in cui entrambe le leggi citate sono state abrogate dal D.lgs. 159/2011;*
 - Lett. c) dell’Allegato 2: *“inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; ⁽³⁷⁾ che riporta il testo del previgente art. 38 del D.lgs. 163/2006, anch’esso abrogato dal D.lgs. 50/2016;*

Pertanto, alla luce della normativa vigente chiediamo conferma che le lettere b) e c) dell’allegato 2 debbano considerarsi un refuso, e che perciò non debbano essere dichiarate;

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 9

Si precisa che la modulistica riporta per errore la dicitura dell'abrogato art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/06: "*b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale*". Tale richiamo alle lettere b) e c) e da intendere quale non apposto e sarà onere dei partecipanti provvedere all'espunzione delle relative parti dal modello *de quo*. I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16 dovranno quindi rendere le dichiarazioni di insussistenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell'art. 80 medesimo. E' evidente che saranno accolte quali legittime le dichiarazioni comunque rese utilizzando i format messi a disposizione dell'Ente, laddove la modulistica non è di per sè vincolante ed in ogni caso il pedissequo rispetto, nella di lei completezza, risponde al fine di ordine pubblico di cui alla normativa vigente.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 10

Chiediamo altresì conferma che il Legale rappresentante e/o procuratore, possa rendere le dichiarazioni di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 anche per conto dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo decreto.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 10

Il legale rappresentante e/o procuratore può rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Dl.gs 50/2016 anche per conto dei soggetti di cui al comma 3.

La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni di cui necessita l'Amministrazione per verificarne d'ufficio la correttezza e la veridicità, anche ai sensi dell'art.43 d.P.R. 445/2000, in relazione a quanto disposto dal citato art. 80 del Codice, (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2013, n.4785). Ne consegue che la carenza delle informazioni essenziali tali da rendere le persone non identificate e non identificabili, rende inaccettabile o irricevibile la dichiarazione.

Si specifica inoltre che la dichiarazione è resa nell'interesse proprio del concorrente ed è riferita a stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (art. 47 DPR 445/2000) e il soggetto che sottoscrive si assume la piena responsabilità civile e penale di quanto in essa contenuto,

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

ricordando che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Infine, si precisa, in ordine alla configurabilità della responsabilità penale in capo al soggetto che dichiara falsamente qualità personali, stati o fatti di altri soggetti (che costituisce il più forte ed efficace presidio dell'affidabilità del sistema delle dichiarazioni sostitutive), ancorchè non menzionati nominativamente nella dichiarazione, basti rilevare che la già riscontrata agevole identificabilità (mediante l'accesso al registro delle imprese) delle persone a cui si riferisce la dichiarazione e (soprattutto) la logicamente presupposta loro conoscenza da parte del dichiarante implicano la sicura individuazione nella fattispecie considerata degli estremi (soggettivi ed oggettivi) del reato di falso.

Si precisa infine che in ordine alla configurabilità della responsabilità penale in capo al soggetto che dichiara falsamente qualità personali, stati o fatti di altri soggetti (che costituisce il più forte ed efficace presidio dell'affidabilità del sistema delle dichiarazioni sostitutive), ancorchè non menzionati nominativamente nella dichiarazione, si rileva che la già riscontrata agevole identificabilità (mediante l'accesso al registro delle imprese) delle persone a cui si riferisce la dichiarazione e (soprattutto) la logicamente presupposta loro conoscenza da parte del dichiarante, implicano la sicura individuazione degli estremi (soggettivi ed oggettivi) del reato di falso.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 11

L'art. 9 del Disciplinare di Gara vieta il subappalto mentre l'art. 17.11 prevede i documenti da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa" per le prestazioni che il concorrente intende affidare in subappalto.

Si chiede dunque di chiarire la contraddittorietà dei due articoli del Disciplinare di Gara, aggiungendo elementi utili, nel caso il subappalto sia possibile, a meglio delineare lo schema di contratto di subappalto

“corredato della documentazione tecnica, amministrativa con l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”: si ritiene che questo ulteriore elemento sia in contrasto con quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che prevede esclusivamente l'indicazione della terna dei subappaltatori quale determinazione di una ipotetica volontà di affidamento di parte dei servizi (nel limite massimo del 30%) ai soggetti economici inseriti nella predetta terna.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 11

Si riscontra la vostra richiesta e, secondo quanto concordato con il comune di Veroli, si precisa quanto segue:

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

Si ribadisce, come previsto al paragrafo 9) del Disciplinare di gara e all'art. 47 del Capitolato, il divieto di subappalto.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 12

Si chiede se le iscrizioni all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali debbano essere possedute dal consorzio.

In tal caso, a nostro avviso, ci si porrebbe in contrasto con l'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale "I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni".

Anche la più recente giurisprudenza in materia (TAR Veneto, sent. n. 138/2016; TAR Lombardia, Sez. III, sent. n. 2236/2013; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10/05/2013) e l'ANAC (Parere di precontenzioso 23/14/S n. 17 del 05/08/2014) hanno ritenuto che il requisito di iscrizione all'Albo gestori possa essere considerato soddisfatto laddove posseduto dalle singole imprese consorziate esecutrici, che devono essere specificate nell'istanza

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 12


Secondo quanto riportato nel quesito lo stesso è da riferirsi ad un consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice.

Se partecipa il Consorzio in proprio è lui che deve essere iscritto ed avere i mezzi. Se il consorzio indica una consorzata quale soggetto esecutore deve essere quest'ultimo ad essere iscritto ed avere i mezzi.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali può essere posseduto sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione della prestazione.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 13

Le stesse considerazioni di ordine giuridico sono applicabili anche alle certificazioni rilasciate da organismi accreditati, valevoli per le riduzioni della garanzia ex art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016: tuttavia, l'art. 12, punto 12.4), lett. c) del Disciplinare di Gara – Cauzioni e garanzie richieste – richiede che, in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui le certificazioni siano possedute dal consorzio. Dunque, il beneficio della

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

riduzione della garanzia dovrebbe essere accordato anche se le suddette certificazioni siano possedute da tutte le imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni. Si chiede un riscontro in tal senso

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 13

Le peculiarità del modello aggregativo del consorzio stabile - struttura stabile comune dotata di propria soggettività giuridica e, al contempo, autonomia soggettiva e operativa dei consorziati - si riflettono sulla disciplina dei requisiti di partecipazione alle gare che, valorizzando il rapporto organico che lega il consorzio alle imprese in esso consorziate, prevede che «Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate».

I consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto..


Il criterio del cosiddetto "cumulo alla rinfusa", in forza del quale si realizza la sommatoria in capo al consorzio stabile di tutti i requisiti di carattere speciale posseduti dalle singole imprese consorziate, e non solo di quelle imprese per le quali il consorzio dichiara di concorrere (cfr. Pareri sulla Normativa AG 7/2013 del 30 luglio 2013 e AG 49/2013 del 9 ottobre 2013), fermo restando la facoltà per il consorzio stabile di fare valere requisiti di cui sia titolare in proprio, è applicabile anche per i servizi secondo quanto definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2563 del 10 maggio 2013 e confermato dalla giurisprudenza successiva (Consiglio di Stato, 25 febbraio 2014 n. 895 e 19 novembre 2014 n. 5689).

Ne consegue che è consentito al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avvalimento, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente.

Per quanto sopra si specifica che quanto riportato nel paragrafo 12, punto 4) lett. c) "in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio " (prescrizione presente anche all'interno del bando tipo 1/2017 dell'Anac) la locuzione posseduta dal consorzio si deve intendere o come posseduta direttamente o come posseduta dalle imprese consorziate esecutrici indicate dal consorzio in sede di gara.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 14

In riferimento alla cauzione richiesta dall'art. 12 del Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Disciplinare di Gara, si chiede se il contraente debba essere il consorzio oppure le imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it		
	Settore VIABILITÀ E S.U.A.	Servizio S.U.A.	Ufficio S.U.A.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 14

Il contraente deve essere il consorzio.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 15

In riferimento alle dichiarazioni bancarie prevista dall'art. 14, punto B), lett. a) del Disciplinare di Gara si chiede:

- a) Quale operatore economico debba produrre le suddette dichiarazioni: se il Consorzio o le imprese consorziate esecutrici del servizio;
- b) Essendo la dichiarazione bancaria una semplice dichiarazione di scienza avente una valenza meramente indiziaria circa il possesso del requisito economico-finanziario ed essendo risaputa la ritrosia degli istituti di credito a produrre dichiarazioni considerate impegnative e foriere di responsabilità, se sia sufficiente riportare sulle dichiarazioni che i conti, depositi, finanziamenti e linee di credito intestati all'Impresa o al Consorzio rispondono al corretto rapporto di fiducia tra banca e cliente, non riscontrandosi, allo stato anomalie di gestione nell'utilizzo del credito e nell'operatività dei contratti ad essi riferibili.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 15

Le dichiarazioni bancarie devono essere riferite al soggetto che sottoscriverà il contratto.

In merito al punto b) riportando quanto descritto nel disciplinare di gara "La richiesta è nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita e dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto. Inoltre la indicazione di un esatta definizione da riportare nella dichiarazione dell'istituto evita possibili incomprensioni derivanti da dichiarazione generiche e prive di riferimenti alla regolarità e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti da un soggetto (cliente) verso l'istituto stesso e soprattutto prive di indicazioni tali da tutelare il concreto interesse dell'amministrazione ad ammettere alla procedura solo quei soggetti in grado di fornirle un certo grado di affidabilità. A tal proposito si invita a voler prendere contezza di quanto riportato nel parere di precontenzioso n.135 del 20/06/2014 e nel parere di precontenzioso n.165 del 21/09/2011" si rappresenta che è possibile utilizzare terminologia che l'istituto riterrà opportuno a condizione che si rilevi la solidità e capacità finanziaria del soggetto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.

Ing. Di Legge Ivan